

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

ORDINANZA C.P.n. ²⁷2014

ORDINANZA A.P.T. n. ³⁹2014

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Trieste e il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, condividendo la finalità del presente provvedimento:

VISTA l'ordinanza congiunta C.P. n. 13/2012 e A.P.T. n. 26/2012, con la quale vengono individuati specchi acquei e posti d'ormeggio per le unità da pesca all'interno del porto di Muggia;

VISTA l'ordinanza CP23/2014 del 30 maggio 2014 "Ormeaggi del servizio Tecnico-Nautico (battellaggio) di Trasporto persone e cose dalle navi alle banchine e viceversa nella rada e nel porto di Trieste";

VISTO il decreto del presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n. 1431 datato 20 maggio 2013 concernente i diritti marittimi di stazionamento e tariffazione sui passeggeri;

CONSIDERATO il decremento della flotta peschereccia e l'assenza di ulteriori richieste di ormeaggi da parte del medesimo nel porto di Trieste e in particolare nel porticciolo di Muggia;

CONSIDERATO che la carenza di ormeaggi disponibili da poter destinare alla dimora delle unità da lavoro impiegate nell'ambito portuale per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 cod.nav. ovvero del servizio tecnico nautico del battellaggio.

CONSIDERATO che stessi armatori possono esercitare sia attività di pesca che altre attività debitamente autorizzate dalle Autorità competenti;

VISTA la legge 84/94 del 28 gennaio 1994;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1

In deroga all'ordinanza congiunta C.P. n. 13/2012 e A.P.T. n. 26/2012, che gli ormeaggi destinati alla pesca e siti presso il porto di Muggia **possono essere utilizzati per la sola dimora**, anche dalle barche da lavoro, salvo eventuali sopravvenute esigenze per la pesca.

L'utilizzo dell'ormeggio da parte delle barche da lavoro non deve costituire pericolo o intralcio alle altre unità da pesca ivi ormeggiate.

Art. 2

L'utilizzo degli ormeggi di cui all'art. 1, deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di porto per il successivo nulla osta, e all'Autorità Portuale per gli aspetti relativi al pagamento dei diritti di stazionamento così come previsto dal decreto sopraccitato.

I suddetti ormeggi sono destinati esclusivamente allo stazionamento/dimora delle unità e non all'operatività delle stesse.

Art. 3

I contravventori della presente saranno puniti ai sensi dell'ordinanza congiunta C.P.n.13/2012 - A.P.T.n. 26/2012, in premessa citata.

Trieste, 01 AGO. 2014

p. IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Goffredo BONI a.
C.V. Natale SEFRANO



AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Mousari

